



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Mario Donno	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Ugo Marchetti	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario
dott. Riccardo Patumi	referendario

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;



Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il bilancio di previsione 2012 e il rendiconto 2011, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR in data 12 giugno 2012 (pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 171 del 24 luglio 2012);

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149;

Tenuto conto di quanto previsto dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni,, dall'art.1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n.213;

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al preventivo 2012 sono stati trasmessi ai sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 4255 del 4 settembre 2012;

Presa visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione;

Tenuto conto che la Sezione, con deliberazione 448/2012/INPR, nell'esame delle relazioni sul preventivo 2012 ha stabilito di analizzare solo alcuni profili di criticità e irregolarità e che, pertanto, l'assenza di specifiche segnalazioni su elementi non esaminati non può considerarsi come implicita valutazione positiva;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con nota n.2225 del 01.03.2013;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta non sono emerse gravi irregolarità contabili;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 19 del 14 marzo 2013 con la

quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 18 marzo 2013;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 2013 il relatore Ugo Marchetti;

Considerato in diritto

L'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti una nuova tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost. e 202, comma 1, TUEL e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo e condividendone la natura di controllo collaborativo (Corte cost. 27 gennaio 1995, n. 29), al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa, costituiscono l'oggetto del controllo *ex art. 1, comma 166, l. 266/2005* (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà



essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, è stato inserito l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Come precisato dalla Sezione delle autonomie (2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Inoltre il recente d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha, tra l'altro, ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo, all'art. 3, comma 1, lettera e), che l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di *"squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito*

negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."

Delibera

dalla relazione dell'Organo di revisione del Comune di SANTA SOFIA (FC) sul bilancio preventivo 2012 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

Ciò nonostante, la natura collaborativa del controllo esercitato rende doveroso, da parte della Sezione, segnalare la presenza delle criticità/irregolarità, riscontrate sulla base del questionario, e che, pur non generando ricadute pericolose sul bilancio di previsione 2012, vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri.


Le criticità riscontrate sono le seguenti:

Equilibri di bilancio. Previsioni di entrata relative a contributo per permesso di costruire.

Dall'esame del punto 1.6 del questionario - contributo per permesso di costruire - sono emersi dubbi sull'attendibilità delle relative previsioni di entrata in quanto la previsione per il 2012 (euro 110.000,00) non appare in linea con l'andamento degli accertamenti degli anni precedenti (pari ad euro 62.450,48 nel 2009, euro 76.454,68 nel 2010 ed euro 121.963,93 nel 2011).

A seguito di istruttoria l'Organo di revisione in data 01 marzo 2013 ha rappresentato che *"il contributo di 110.000,00 per permesso a costruire è stato previsto sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio urbanistica. Nel corso dell'esercizio finanziario 2012 il contributo era stato accertato in euro 119.480,23"*, ma che poi a fine esercizio l'accertamento era stato ridotto nella misura di euro 42.676,00 in quanto non era stata ritirata un'autorizzazione a costruire con scadenza luglio 2013. L'Organo di revisione ha precisato inoltre che *"nel 2011 il contributo per permesso a costruire era stato accertato in euro 121.963,93"*.

La Sezione prende atto che l'Ente ha determinato un dato conseguente alle informazioni in suo possesso, ma deve evidenziare come la misura prevista non sia in linea con l'andamento pregresso delle entrate e quindi risultati, per questa via, non completamente attendibile, criterio dell'attendibilità che è invece prescritto dall'articolo



162, comma 5, TUEL, criterio da conciliare, peraltro, con il principio di prudenza, in modo tale da originare, nell'insieme, un procedimento valutativo generale di formazione del sistema di bilancio cautelativo e rassicurante, soprattutto in esito a quelle voci di entrate straordinarie, variabili per loro stessa natura.

Tutto ciò premesso si ribadisce l'opportunità che l'Ente, adotti previsioni di incremento, in particolare quelle relative alle entrate per oneri di urbanizzazione, senza discostarsi dall'andamento degli accertamenti effettuati nel triennio precedente.

Mancata osservanza del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 4 ter, comma 11, d.l. 2 marzo 2012, n.16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.44.

Dall'esame del punto 6.4 del questionario è emerso il mancato rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale previsto dall'articolo 1, comma 562, l. n.296/2006, come modificato dall'articolo 4 ter, co. 11, d.l. n.16/2012 per gli enti non assoggettati alla disciplina del patto di stabilità.

Le componenti assoggettate al limite di spesa nel bilancio di previsione per il 2012 sono pari ad euro 1.085.417,40, mentre quelle contabilizzate nel rendiconto 2008 sono pari ad euro 1.060.435,19.

Nel questionario, in nota, l'Ente ha precisato che *"nel corso del corrente anno, a seguito di economie e maggiori entrate, le spese di personale sono rientrate nel limite di spesa del 2008"*.

Con nota n. 1473 del 28 febbraio 2013 la Sezione ha invitato l'Ente a fornire chiarimenti in merito alla mancata riduzione della spesa prevista e a fornire eventuale documentazione a sostegno di quanto dichiarato in nota.

Con nota n.2225 del 01.03.2013 l'Organo di revisione ha inviato copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 20/09/2012 *"con la quale è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2012/2014 in cui si è dato atto del rispetto di detto limite"*.

In particolare dall'allegato C *"verifica del rispetto delle disposizioni in materia di personale"* risulta il mancato rispetto, in sede previsionale 2012, del nuovo limite introdotto dall'intervenuta normativa e riguardante l'annualità 2008, limite poi ossequiato in corso d'anno, ma in seguito alle variazioni intercorse:

Componenti assoggettate al
limite di spesa (ex art.1
c.562, L.296/2006) (A-B)

	Sp. personale (A)	Comp.ti escluse (B)	
anno 2008 impegnato rendiconto	1.367.505,61	307.070,42	1.060.435,19
anno 2012 previsione	1.492.038,81	406.621,41	1.085.417,40
economie (diff. tot. minori spese e tot. maggiori spese)	19.763,83		
maggiore entrata in detrazione delle spese personate	6.500,00		
anno 2012 previsione + economie e maggiori entrate	1.472.274,98	413.121,41	1.059.153,57

Al riguardo, osserva, preliminarmente, la Sezione che gli enti di minori dimensioni, non assoggettati al patto di stabilità interno, in relazione alla spesa per il personale, sono chiamati ad osservare la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). Nella formulazione originaria della norma, il limite di spesa che i predetti enti avrebbero dovuto ottemperare era costituito dalla spesa di personale sostenuta nell'esercizio 2004. A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 4 *ter*, comma 11, d.l. n.16/2012, convertito dalla legge n.42/2012, entrata in vigore il 2 marzo 2012, è stato modificato l'anno di riferimento rappresentato non più dall'annualità 2004, ma dall'esercizio 2008.

Tali mutazioni normative hanno senza dubbio potuto influire sul temporaneo mancato rispetto del limite in rapporto a tutti quegli Enti che avevano già programmato un'entità di spesa riferita all'annualità 2004, e, rispetto a quest'ultima, avevano dimensionato una misura di spesa corretta, entità rivelatasi solo successivamente eccedentaria a motivo non di scelte proprie ma del nuovo assetto legislativo.

Ciò premesso, la Sezione prende atto comunque dell'intervenuto rispetto del limite afferente le spese del personale per effetto delle economie originate da minori spese e dell'incremento di entrate applicato a detrazione delle stesse spese di personale (rimborsi servizio associato tributi).

Dispone

che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di SANTA SOFIA;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso



la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 18 marzo 2013

Il presidente
(Mario Donno)



Il relatore
(Ugo Marchetti)



Depositata in segreteria il 18 marzo 2013

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

